



## Regolamento

**Regolamento applicativo dello Statuto di COEASY - Società di Mutuo Soccorso (approvato nel Consiglio di Amministrazione del 07 Luglio 2020).**



## **Art. 1 – Adesione**

L'iscrizione a COEASY- Società di Mutuo Soccorso (di seguito anche S.M.S.) quali soci ordinari e la richiesta di adesione ai servizi mutualistici di base e quelli aggiuntivi, è aperta a tutte le persone fisiche e/o giuridiche che siano in possesso di codice fiscale e/o partita Iva. Per l'ammissione alla Società, l'aspirante socio dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione, l'informativa privacy in conformità a quanto esplicitato all'Art. 18, il relativo impegno a pagare i contributi associativi e versare contestualmente la quota di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso si tratti di soci partner l'iscrizione è aperta a tutte le persone giuridiche che operino nell'ambito della salute, della prevenzione, del benessere e di tutte le attività o prestazioni di servizi che possano supportare e sostenere gli scopi mutualistici; per l'ammissione alla Società, andrà quindi sottoscritta la domanda di ammissione, l'informativa privacy in conformità a quanto esplicitato all'Art. 18, il relativo impegno a pagare i contributi associativi e versare contestualmente la quota di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 2 – Iscrizione nel Libro dei soci**

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Società, dandone conferma all'interessato. Se il CdA non accetta la domanda deve comunicare all'aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, le motivazioni della mancata accettazione a mezzo e-mail, Pec, lettera raccomandata.

L'aspirante socio può riproporre la domanda dopo aver rimosso i motivi della mancata accettazione.

## **Art. 3 – Decorrenza dell'iscrizione**

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo. I contributi associativi e la quota associativa possono avere scadenza annuale o pluriennale a seconda del sussidio scelto e del fatto che il sussidio in questione sia o meno legato ad altri partner tramite il principio della mutualità mediata.

## **Art. 4 – Limite di età**

per i soci persone fisiche iscritti ai sensi del presente regolamento, le prestazioni e i servizi oggetto dei sussidi della Società di Mutuo Soccorso potrebbero prevedere dei limiti di età di cui sarà fatta espressa menzione nei relativi regolamenti dei sussidi diretti o indiretti.

Superati i limiti di età previsti nei relativi sussidi ogni caso di rinnovo o nuova iscrizione verrà singolarmente valutato a seconda dei servizi richiesti dall'associato. Il tesseramento base verrà comunque garantito in modo da poter fornire un pacchetto minimo di servizi anche agli associati che hanno raggiunto tali soglie di età.

## **Art. 5 – Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici**

La decorrenza del diritto ai Sussidi di Base è fissata al primo giorno del mese successivo all'iscrizione dell'associato nel Libro dei Soci, salvo eventuali periodi di carenza previsti dai singoli Sussidi di Base. Ogni Associato, inoltre, può richiedere sussidi aggiuntivi. Il diritto alla prestazione aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del pagamento, al netto di eventuali periodi di carenza

previsti dal nuovo sussidio sottoscritto. Dalla data di decorrenza del diritto alla prestazione, di Base o aggiuntiva, si presume la conoscenza delle norme relative alla prestazione prescelta, che sarà comunque sempre a disposizione dell'associato sia sul sito della Società sia nella sede stessa della Società.

## **Art. 6 – Pagamento dei contributi associativi**

Il pagamento dei contributi associativi, effettuato in via anticipata, può avere cadenza mensile con addebito diretto su c/c bancario o postale (SDD), annuale o unico anticipato per periodo.

In caso di pagamento annuale o unico anticipato per periodo può essere effettuato:

- mediante ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a COEASY - Società di Mutuo Soccorso;
- mediante BONIFICO BANCARIO intestato a COEASY - Società di Mutuo Soccorso;
- mediante altri mezzi eventualmente predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato.

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Società non è tenuta ad avisare i soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi e avrà il diritto a procedere con la sospensione dei sussidi ad esso collegati.

Eventuali solleciti al pagamento inviati al socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Società.

## **Art. 7 – Conservazione delle ricevute**

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a prova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

## **Art. 8 – Perdita dei sussidi per morosità. Decadenza da socio**

Al socio, in ritardo di oltre trenta giorni con i pagamenti anticipati dei contributi associativi, non spettano i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;

Se il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto ai sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria.

In caso di decesso del socio, se questo avviene dopo il primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato e dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita.

Si precisa che qualsiasi condizione prevista dai regolamenti dei partner mutualistici che prestano i sussidi in mutualità mediata, dovrà intendersi accettata anche in caso di difformità di quanto sopra descritto.

## **Art. 9 - Passaggio ad un'altra formula di assistenza.**

Per poter cambiare tipo di assistenza è necessario attendere la scadenza naturale del rapporto associativo in corso. Gli associati possono però passare ad un tipo di assistenza più ampia anche prima della

scadenza del rapporto in corso, per ragioni di maggiore tutela o per partecipare ad iniziative o servizi postumi alla data di iscrizione o rinnovo alla mutua.

Il passaggio a tipi di assistenza più ampia (e l'abbinamento di più formule di assistenza) è consentito sino all'età massima prevista nei regolamenti dei sussidi diretti o indiretti.

Il passaggio avviene di norma nelle date del 15/30 del mese successivo alla richiesta, con l'applicazione della carenza assistenziale prevista per la fruizione delle prestazioni diverse o maggiorate della nuova assistenza, salvo diversa disposizione contenuta negli statuti o regolamenti dei partner mutualistici che collaborano al sussidio scelto.

Il passaggio ad un'altra forma di assistenza fa decorrere nuovamente la durata del rapporto associativo.

## **Art. 10 – Recesso da socio**

Il socio è libero di recedere dalla Società alla fine del periodo previsto al momento della sottoscrizione o anticipatamente. Il socio che recede anticipatamente deve farsi carico di tutte le obbligazioni previste ivi compreso il versamento delle restanti somme contributive per il periodo pattuito.

## **Art. 11 – Morte del socio**

In caso di morte del socio, qualora spettanti, i sussidi per tale evenienza verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice Civile, a seguito di loro richiesta scritta. Alternativamente i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta.

Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

## **Art. 12 – Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo**

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati relativi alle prestazioni aggiuntive, da ritenersi essenziali, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari. All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e in tutti i relativi allegati.

## **Art. 13 - Mutualità mediata ed eventuali partner di riferimento**

In caso di sussidi che usufruiscano del principio di mutualità mediata o di altri eventuali partner verranno assorbite le direttive di base di Statuto e Regolamento del partner mutualistico in questione. Il nuovo socio COEASY, all'atto della sottoscrizione dichiara di impegnarsi a prendere visione e conseguentemente ad assumersi diritti ed obblighi dei partner che collaborano al sussidio scelto.

## **Art. 14 – Esclusione del diritto ai sussidi**

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi prospetti di prestazione, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, salvo quelle dichiarate e conosciute all'atto della iscrizione e che, seppur in presenza di carenza di garanzia, vengano accettate dalla So-

cietà o dai partner mutualistici

Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

- lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
- trasmigrazioni e trasmutazioni del nucleo dell'atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all'attività professionale;
- eventi bellici e/o terroristici
- atti di autolesionismo o suicidio.

Non rientrano mai fra le prestazioni erogabili le spese sostenute per:

1. le malattie psichiche e mentali;
2. le manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcolici o uso di stupefacenti;
3. le cure estetiche.

Resta inteso che la Società per il tramite delle sue relazioni, soci ed amministratori si renderà disponibile all'aiuto dei soci che si trovino in condizioni svantaggiate specie in quelle previste nei punti da 1 a 3, pur non essendone obbligata.

## **Art. 14 bis - Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi**

Decorsi tre anni completi e continuativi, senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati, dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati, anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Tale norma si applica per i sussidi delle forme di assistenza base e per i sussidi delle forme di assistenza aggiuntive.

## **Art. 15 - Nucleo Familiare**

ai sensi del presente regolamento per appartenenti al nucleo Familiare del socio devono intendersi:

1. il coniuge
2. i figli minori sempre o maggiorenni se stabilmente conviventi con il socio,
3. il/la convivente di fatto a qualsiasi titolo, purché ne sia data comunicazione alla Società, e sia dimostrato con regolare Certificato di Residenza.

I sussidi di COEASY sono suddivisi tra sussidi riguardanti il singolo socio e sussidi comprendenti il nucleo familiare nei limiti previsti da ogni singolo sussidio.

## **Art. 16 – Obbligo di notifica dati**

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, la propria residenza. Nel caso di variazione della residenza dovrà prodursi idonea comunicazione. La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

## **Art. 17 – Documentazione richiesta per la domanda di sussidio**

La Società di Mutuo Soccorso stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento appli-

cativo, la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio, anche se richiesta dall'eventuale partner mutualistico. Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Società di Mutuo Soccorso agli enti competenti al relativo rilascio. La mancata o incompleta presentazione della documentazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio, comporta la possibilità per la Società di far decadere il diritto al sussidio.

## **Art. 18 – Trattamento dei dati personali Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 (GDPR)**

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società di Mutuo Soccorso ai sensi del regolamento UE 2016/679, esprime il consenso per quanto attiene all'acquisizione dei dati particolari ivi compresi quelli inerenti allo stato di salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica e di tutta la documentazione necessaria alla valutazione delle pratiche di rimborso o di indennizzo) e si dichiara a conoscenza che i suddetti dati, nella misura in cui ciò sia necessario, potranno essere comunicati a: propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio; istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi; soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà; società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente o a maggioranza dalla Società; società di servizio a cui sia affidata la gestione amministrativa della Società di Mutuo Soccorso e/o la gestione/pagamento delle pratiche di rimborso e/o indennizzi; società di servizi a cui sia affidata la gestione dell'assistenza, società di servizi informatici, società di controllo della qualità delle prestazioni fornite, e qualsiasi altra società che possa essere incaricata dalla Società di Mutuo Soccorso all'espletamento di attività oggetto dello Statuto, del Regolamento e delle prestazioni aggiuntive.

## **Art. 19 – Conformità della documentazione richiesta**

All'atto della richiesta di rimborso o del servizio mutualistico, il socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti per la domanda di rimborso o di servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta in originale, in fotocopia o su supporti informatici. La documentazione in originale o in fotocopia deve essere validata in una delle sedi della Società ed inviata alla Direzione Generale, qualora richiesta, a mezzo posta, mail, pec o qualsiasi altro canale informatico che ne garantisca la privacy dei contenuti. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al rimborso al quale tali documenti si riferiscono.

## **Art. 20 – Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati**

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, della Società per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie, assistenziali e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società di Mutuo Soccorso o con Società incaricate a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

## **Art. 21 – Modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione**

Il CdA nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, con l'obbligo di comunicare tali modifiche alla prima Assemblea utile dei soci.

## **Art. 22 – Prestazioni su contributo associativo base**

Il contributo associativo di base per il sussidio denominato "NOI COEASY" viene fissato in euro 369,00 (trecentosessantanove,00) e potrà essere modificato di anno in anno con delibera del CdA..

Il Socio in virtù dell'adesione alla Società e al pagamento del contributo associativo di base, avrà diritto alle informazioni sulla vita della società, all'accesso agevolato e/o gratuito a strutture o istituti negli ambiti dello sport, cultura, informazioni sui corretti stili di vita, corsi, eventi, manifestazioni ed altre iniziative riguardanti il benessere, la salute e la prevenzione erogate direttamente dalla Società o tramite partner mutualistici.

## **Art. 23 – Prestazioni su contributo aggiuntivo**

Si intende per prestazioni aggiuntive un complesso di possibili sussidi e servizi aggiuntivi alle prestazioni base che è approvato dall'assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per le prestazioni base. Le prestazioni ed i servizi garantiti dalla Società ai propri soci sono stabiliti nelle schede prodotto che, quali appendici del presente regolamento, ne costituiscono parte integrante. Le Condizioni generali del sussidio prescelto sono consegnate all'atto della sottoscrizione dello stesso.

## **Art. 24– Prestazioni su contributo una tantum**

A fronte del versamento di un contributo una tantum deciso di anno in anno dal CdA è data facoltà ai soci, clienti, aderenti, convenzionati e affiliati delle persone giuridiche soci partner di aderire ad una o più classi di sussidi o servizi mutualistici versando la quota del contributo ivi prevista

## **Art. 25 – Adesione a più classi di prestazioni**

Al socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il socio medesimo. Tale principio vale anche all'interno dello stesso sussidio che preveda il rimborso e/o l'indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il principio del riconoscimento del rimborso e/o dell'indennizzo per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio.

## **Art. 26 – Operatività della Mutualità**

Le prestazioni fornite dalla Società sono operanti nei termini previsti dalle singole schede sussidio scelte e sottoscritte dal Socio. Pertanto la decorrenza delle garanzie, l'oggetto dei servizi e delle prestazioni, i massimali e gli indennizzi, gli scoperti e le franchigie, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all'iscrizione sono regolamentati dalle schede sussidio effettivamente scelte dal Socio.

## **Art. 27 – Contributi e sussidi straordinari**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione di sussidi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all'autorità decisionale del CdA e la delibera del Consiglio di Amministrazione è insindacabile.

## **Art. 28 – Contributi economici**

I soci in regola con le quote associative possono richiedere a titolo di anticipazione e nel rispetto dei principi della mutualità, contributi di natura economica alla Società. Gli stessi contributi saranno erogati a condizione che:

- ci si obbliga entro il periodo prestabilito alla restituzione delle somme ricevute non gravate da oneri aggiuntivi.
- ne siano documentate le motivazioni.
- vi sia provvista nei fondi mutualistici dedicati.
- si tratti di modiche cifre, comunque di importo non superiore ad euro 2.000,00 (duemila,00). La concessione dei contributi è demandata all'autorità decisionale del Consiglio di Amministrazione la cui delibera è insindacabile

## **Art. 29 - Rapporto con i soci Partner**

In caso di soci partner le regole alla base del rapporto mutualistico sono le medesime riguardanti i soci ordinari. In caso di morosità e nel caso in cui il socio partner non rispetti i vincoli sui servizi da lui offerti ai soci il CdA si riserva la facoltà di sospendere i servizi previsti al momento della sottoscrizione.

## **Art. 30 - Eventuali spettanze riconosciute ai soci**

Ai soci ordinari possono essere riconosciute scontistiche o abbuoni in seguito ad eventuali segnalazioni di nuovi soci.

Nel caso di soci promotori mutualistici le scontistiche possono trasformarsi in spettanze, definite da apposito regolamento, ed il riconoscimento delle eventuali spettanze per le azioni di proselitismo sarà mantenuto fintanto che viene conservato lo status di socio. Il decadimento di tale status prevede l'annullamento di qualsiasi spettanza nei confronti del socio in questione e di ogni altra obbligazione tra socio e Società presente e futura.

Eventuali azioni di proselitismo verso società, associazioni o gruppi di persone in genere, andranno trattate congiuntamente con il CdA che ne delibererà anche le relative spettanze. Gli stessi emolumenti saranno commisurati alle azioni ed ai benefici prodotti per la Società e rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

## **Art. 31 – Fondi Speciali**

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di fondi speciali, a destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad enti, società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte su tali materia sono insindacabili.